



Cartello degli autocarri in Spagna: l'avvocato generale Rantos fornisce precisazioni in merito all'ambito di applicazione temporale della direttiva sul risarcimento delle vittime di pratiche anticoncorrenziali

Il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha constatato che diversi produttori di autocarri, tra cui la AB Volvo e la DAF Trucks, hanno partecipato, dal 1997 al 2011, a un cartello riguardante, tra l'altro, il prezzo degli autocarri ¹.

Dopo aver acquistato, nel corso del 2006 e del 2007, tre autocarri prodotti dalle due società suddette, RM ha proposto dinanzi a un giudice spagnolo, il 1° aprile 2018, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal comportamento anticoncorrenziale. La sua domanda è stata parzialmente accolta dal giudice di primo grado, e la Volvo e la DAF Trucks sono state condannate a pagare un risarcimento pari al 15% del prezzo di acquisto degli autocarri. Il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione dell'azione da esse invocata, ritenendo applicabile il termine di cinque anni previsto nella normativa spagnola che ha attuato la direttiva sul risarcimento delle vittime di pratiche anticoncorrenziali ². Inoltre, in base alla medesima normativa, il giudice ha applicato la presunzione di danno causato dalle violazioni in questione ed ha esercitato la sua facoltà di stimare il danno, come previsto da due disposizioni contenute nella direttiva.

Le due società hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all'Audiencia Provincial de León (Corte provinciale di León, Spagna), sostenendo, da un lato, che l'azione era prescritta poiché il termine di un anno previsto dal regime di responsabilità extracontrattuale del codice civile, che era secondo loro applicabile, sarebbe decorso dall'emissione del comunicato stampa della Commissione, il 19 luglio 2016. Dall'altro lato, esse negano che vi siano prove del nesso di causalità tra il comportamento descritto nella decisione della Commissione e l'aumento dei prezzi degli autocarri acquistati da RM.

L'Audiencia Provincial de León ha deciso di sottoporre alla Corte alcune questioni sull'ambito di applicazione *ratione temporis* di talune disposizioni della direttiva riguardanti il termine di prescrizione applicabile e la valutazione del danno, nonché la compatibilità della normativa nazionale applicabile alle azioni per il risarcimento del danno derivante da violazioni del diritto della concorrenza, ai sensi dell'articolo 101 TFUE e del principio di effettività.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Athanasios Rantos sottolinea, in via preliminare, che la presente causa verte sul regime giuridico applicabile, da un lato, alla prescrizione dell'azione in questione e, dall'altro lato, alla valutazione e alla quantificazione del danno subito.

¹ Decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) (v. il [comunicato stampa della Commissione](#)), la cui sintesi è stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6).

² Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (GU 2014 L 349 pag. 1).

L'avvocato generale osserva, innanzitutto, che l'ambito di applicazione *ratione temporis* della direttiva è, in effetti, limitato, poiché quest'ultima opera una distinzione tra le disposizioni sostanziali, che non si applicano retroattivamente alle situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore, e le disposizioni procedurali, che si applicano nell'ambito di ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della direttiva (vale a dire il 26 dicembre 2014).

L'avvocato generale ritiene che, al fine di garantire un'applicazione coerente e uniforme del diritto della concorrenza dell'Unione, **la determinazione della natura, sostanziale o procedurale, delle disposizioni della direttiva debba essere valutata alla luce del diritto dell'Unione e non del diritto nazionale.**

Più precisamente, **la norma della direttiva in materia di termine di prescrizione rientra nel diritto sostanziale**, poiché esso mira a tutelare tanto la persona lesa – dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso – quanto la persona responsabile del danno – evitando che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l'esercizio del suo diritto al risarcimento del danno.

Di conseguenza, **il termine di cinque anni previsto dalla direttiva non si applica a un'azione come quella in questione, la quale, pur essendo stata proposta dopo l'entrata in vigore della direttiva e delle disposizioni nazionali di attuazione (26 maggio 2017), riguarda fatti e sanzioni anteriori all'entrata in vigore di queste ultime.**

L'avvocato generale rileva peraltro che **la disposizione della direttiva in base la quale si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno, è di natura sostanziale.** Infatti, attribuendo l'onere della prova all'autore della violazione e dispensando la persona lesa dall'obbligo di provare l'esistenza di un danno subito a causa del cartello, tale presunzione è direttamente collegata all'attribuzione della responsabilità civile extracontrattuale all'autore della violazione interessata e, di conseguenza, incide direttamente sulla sua situazione giuridica.

Pertanto, con specifico riferimento alle norme nazionali che attuano la disposizione che prevede una **presunzione di danno causato dai cartelli**, l'avvocato generale ritiene che, nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno **esercitate dopo l'entrata in vigore di tali disposizioni nazionali**, la direttiva **osti** all'applicazione di queste ultime alle violazioni commesse **anteriormente alla loro entrata in vigore.**

Per contro, secondo l'avvocato generale Rantos, **le disposizioni nazionali di attuazione adottate per conformarsi alla disposizione della direttiva sul potere di valutazione in sede giudiziaria del danno sono procedurali e possono essere applicate a danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza che sia cessata *anteriormente* all'entrata in vigore della normativa nazionale di attuazione nell'ambito di un'azione per il risarcimento del danno esercitata *dopo* l'entrata in vigore di tale disposizione.**

L'avvocato generale esamina poi la compatibilità del regime di responsabilità extracontrattuale previsto dal codice civile spagnolo con il principio di effettività, in base al quale chiunque abbia subito un danno deve poterne chiedere il risarcimento.

Quanto alla durata del termine di prescrizione, pur riconoscendo che il termine di un anno previsto dalla normativa spagnola è notevolmente più breve del termine di cinque anni previsto dalla direttiva, l'avvocato generale sottolinea che si dovrebbe tener conto di ulteriori elementi del regime nazionale di prescrizione.

Riguardo al *dies a quo* per il calcolo del termine di prescrizione di un anno previsto dal codice civile, l'avvocato generale ritiene che **tale termine decorra dal giorno della pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, vale a dire il 6 aprile 2017.** Ciò significa che l'azione per il risarcimento del danno proposta dall'acquirente degli autocarri (RM) il 1° aprile 2018 **non è prescritta.**

L'avvocato generale esclude che **tale termine possa decorrere dal giorno della pubblicazione del comunicato stampa della Commissione** sulla sua decisione che constata la violazione in questione. Infatti, **la mera pubblicazione di tale documento non permette alla persona lesa interessata di prendere conoscenza di tutte le informazioni indispensabili all'esercizio del suo diritto di intentare un'azione per il risarcimento del danno**. L'avvocato generale sottolinea peraltro che le vittime di violazioni della concorrenza non sono soggette a un «dovere di diligenza» che richieda che esse si informino sulla pubblicazione di tali comunicati stampa.

Infine, l'avvocato generale sottolinea che il fatto che la presunzione di danno prevista dalla direttiva non trovi applicazione nella presente causa non impedirebbe ai giudici nazionali di applicare presunzioni concernenti l'onere della prova relativa alla presenza di un danno che esistevano anteriormente alle rispettive norme nazionali di attuazione, la cui conformità ai requisiti del diritto dell'Unione deve essere valutata tenendo conto, segnatamente, dei principi generali di effettività e di equivalenza.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575